

# LA RISTRUTTURAZIONE: UN'OPPORTUNITÀ PER LA CRESCITA E UN METODO PER OTTENERE NUOVA FINANZA DAL CETO BANCARIO?

Gli strumenti aziendalistici e finanziari, la negoziazione legale, la prassi bancaria

SEZIONE LEGALE a cura di



AVV. FABRIZIO MARCHIONNI

- Le novità normative introdotte con la conversione in legge del D.L. 83/2015 e le linee guida del progetto di legge delega per la riforma della legge fallimentare (Commissione Rordorf): il ripudio del “favor concordati”. L'imprenditore che intenda gestire la propria crisi deve fare ricorso anticipato e tempestivo agli strumenti negoziali di ristrutturazione.
- La scelta dello strumento giuridicamente corretto in funzione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa:
  - accordi in bonis;
  - piani attestati ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F.;
  - accordi di ristrutturazione ex artt. 182 bis e septies L.F.;
  - ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F.; due possibili soluzioni: accordo di ristrutturazione ex artt. 182 bis e septies L.F. o concordato preventivo in continuità aziendale.
- Profili fiscali: quali vantaggi in relazione ai diversi strumenti? Sopravvenienze attive, plusvalenze patrimoniali, perdite su crediti e variazioni Iva nell'ambito delle procedure concorsuali, dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
- Il peso del crunch creditizio nella scelta dello strumento da utilizzare. Nuova finanza in prededuzione e sospensione dei contratti di anticipazione bancaria ex art. 169 bis L.F..
- Le clausole di maggior interesse negli accordi di ristrutturazione extragiudiziali:
  - riorganizzazione delle linee di credito, stand still e consolidamento;
  - dismissione di assets non strategici;
  - manovra sui fornitori e sui dipendenti;
  - parametro finanziario;
  - covenants dei soci.
- La verifica dell'adempimento degli accordi e dei piani: i rimedi in ipotesi di scostamento rispetto alle previsioni negoziali.

## L'esperienza maturata in nove anni di operazioni di "ristrutturazione": bilancio e prospettive per il futuro

- Le operazioni di ristrutturazione condotte con successo dopo la riforma della legge fallimentare rappresentano una percentuale minima.



Iter involutivo registrato con più frequenza:



negoziare accordo di stand still finalizzato all'elaborazione di un piano di risanamento attestato ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F.;



negoziare accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.;



deposito ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F. (c.d. concordato in bianco o prenotativo) con l'intento di preservare la continuità aziendale (e quindi con la volontà di presentare accordo ex art. 182 bis o piano concordatario in continuità ex art. 186 bis L.F.);



constatazione dell'unica possibilità concretamente perseguibile → concordato liquidatorio.

## L'esperienza maturata in nove anni di operazioni di "ristrutturazione": bilancio e prospettive per il futuro

- Tempo necessario per compiere l'iter involutivo → effetti e conseguenze:
  - deterioramento della situazione dell'impresa;
  - disgregamento anziché conservazione della continuità aziendale → minor valore in sede liquidatoria;
  - incremento delle perdite nel periodo.
- Cause dell'insuccesso delle ristrutturazioni:
  - gravità della crisi e della recessione in atto → in taluni casi non sussistevano oggettivamente i presupposti per una ristrutturazione;
  - gran parte delle operazioni di ristrutturazione si fondava principalmente su manovre di dismissione di beni immobili (più che su incisive manovre di natura industriale) che il mercato non è stato capace di assorbire;
  - l'imprenditore, i suoi professionisti, gli organi di controllo (collegio sindacale e organi di revisione contabile):
    - i. ritardo nel riconoscimento/accettazione dello stato di crisi e nell'attivazione del processo di ristrutturazione;
    - ii. scarsa professionalità nella predisposizione dei piani industriali e finanziari posti a base del piano di ristrutturazione;
    - iii. gestione personalistica e non professionale di manovre previste nel piano;

## L'esperienza maturata in nove anni di operazioni di "ristrutturazione": bilancio e prospettive per il futuro

- i creditori (banche, fornitori, dipendenti/sindacati):
  - i. sospensione di fatto del credito bancario quale risposta immediata alla disclosure della situazione di crisi;
  - ii. lentezza nell'assunzione delle decisioni necessarie per finalizzare gli accordi previsti dai piani di ristrutturazione;
  - iii. atteggiamento puramente egoistico/indifferente: le richieste dell'imprenditore vengono prese in considerazione solo quando il rischio connesso al default è molto grave anche per il creditore (i.e.: assenza di garanzie capienti);
  - iv. atteggiamento speculativo ed intransigente in ipotesi di esiguità del credito vantato;
  - v. iniziative pregiudizievoli da parte di singole banche (i.e.: tentativi di costituzione di garanzie reali post disclosure dello stato di crisi);
  - vi. indisponibilità all'erogazione di nuova finanza (anche in predeuzione) e ad operazioni di debt to equity swap laddove queste modalità non rappresentino l'unico modo per recuperare crediti ingentissimi e non altrimenti garantiti;
  - vii. ostruzionismo dettato da motivi personali;
  - viii. sfiducia (anche immotivata) nei piani di ristrutturazione presentati dall'imprenditore.
  
- il Tribunale e i suoi organi:
  - i. tendenza ad avocare a sé la valutazione della convenienza della proposta concordataria (in sede di ammissione alla procedura e successivamente in sede di relazione 172 L.F.);
  - ii. limitazione dell'autonomia del debitore nella gestione della procedura: affitto d'azienda e modalità vincolate di liquidazione;
  - iii. confusione di ruoli: i Commissari Giudiziali tendono ad indirizzare, se non addirittura ad ingerirsi, nelle attività di competenza dell'imprenditore e dei suoi advisor.

## Il nuovo vento del giustizialismo: l'abbandono della visione privatistica e negoziale del concordato e il ritorno al "favor fallimenti"

Le novità contenute nella L. 5.8.2015 N. 132 (di conversione del D.L. 83/2015)

L'abbandono del favor concordati e della visione privatistica del concordato → nuove norme:

- rendono meno agevole l'approvazione delle proposte di concordato preventivo  
→ art. 160, ult. cpv. → la proposta di concordato liquidatorio deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari  
→ art. 178, quarto comma → abrogato il principio del silenzio assenso
- privano l'imprenditore del potere di indirizzare la dismissione della propria azienda (o di propri beni) → **obbligatorio esperimento di procedure competitive** del tutto equiparabili a quelle adottate in sede fallimentare, anche nell'ipotesi in cui sia già stato stipulato un contratto di affitto dell'azienda o di rami della stessa comprensivo del diritto di acquisto a favore dell'affittuario (art. 163 bis; offerte concorrenti) → abrogazione tacita (l'art. 182 L.F. non è infatti stato modificato) della possibilità di ricomprendere nella proposta e nel piano concordatari modalità vincolate di liquidazione



### controindicazioni:

- difficoltà ad individuare un soggetto che sia disposto a prendere in affitto temporaneo l'azienda senza la certezza di poterla poi acquistare a condizioni predefinite;
- possibile perdita di know how aziendale laddove l'acquirente individuato tramite procedura competitiva non abbia rapporti con il precedente titolare dell'azienda e non vi sia quindi collaborazione nel passaggio di consegne;
- costi relativi all'esperimento delle procedure competitive;
- potenziale minor realizzo che usualmente si registra nelle vendite fallimentari (laddove viceversa l'imprenditore in concordato aveva tutto l'interesse a massimizzare il realizzo per sostenere la proposta concordataria presentata);

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Il nuovo vento del giustizialismo: l'abbandono della visione privatistica e negoziale del concordato e il ritorno al "favor fallimenti"

Le novità contenute nella L. 5.8.2015 N. 132 (di conversione del D.L. 83/2015)

- consentono ai creditori rappresentanti almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'art. 161, secondo comma, lett. a), L.F., di presentare proposte concorrenti rispetto a quella presentata dall'imprenditore (art. 163; proposte concorrenti);
- dispongono la trasmissione al PM non solo della proposta concordataria, bensì anche dei documenti allegati e della relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F. (art. 161, quinto comma);
- impongono al Commissario Giudiziale di comunicare senza ritardo al PM i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni (art. 165, ult. cpv.);
- impongono al Commissario Giudiziale (che peraltro già spesso lo faceva) di illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti dei terzi (art. 172, primo comma).

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Il nuovo vento del giustizialismo: l'abbandono della visione privatistica e negoziale del concordato e il ritorno al "favor fallimenti"

La volontà di avocare al tribunale ogni decisione relativa ad eventuali responsabilità dell'imprenditore travalica il limite del quadro normativo vigente

Tentativo di una parte (fortunatamente isolata) della dottrina di affermare la legittimazione attiva del Liquidatore Giudiziale, a prescindere da qualsivoglia deliberazione degli organi competenti (assemblea/collegio sindacale), a promuovere l'azione di responsabilità sociale nei confronti di amministratori (e sindaci)



tentativo scollato da qualsivoglia dato normativo → indice della volontà di avocare agli organi del Tribunale ogni potere punitivo nei confronti dell'imprenditore, non solo in sede penale, bensì anche in sede civile, nonostante contrarie previsioni normative



art. 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità)



"l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a **deliberazione dell'assemblea**, anche se la società è in liquidazione" (comma 1);

"l'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di **deliberazione del collegio sindacale**, assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti" (comma 3)

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Il nuovo vento del giustizialismo: l'abbandono della visione privatistica e negoziale del concordato e il ritorno al "favor fallimenti"

La volontà di avocare al tribunale ogni decisione relativa ad eventuali responsabilità dell'imprenditore travalica il limite del quadro normativo vigente

art. 2393 bis c.c. (azione sociale di responsabilità esercitata dai soci)



"l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai **soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale** o la diversa misura prevista dallo statuto, comunque non superiore ad un terzo" (comma 1)

art. 2394 c.c. (azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali)



"può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti" (comma 2)

art. 2394 bis c.c. (azione di responsabilità nelle procedure concorsuali)



"In caso di **fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria** le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario)"



**NESSUNA LEGITTIMAZIONE IN CAPO AGLI ORGANI DEL CONCORDATO PREVENTIVO**

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Il nuovo vento del giustizialismo: l'abbandono della visione privatistica e negoziale del concordato e il ritorno al "favor fallimenti"

Le linee guida della legge delega per la riforma della legge fallimentare (Commissione Rordorf)

Distinzione tra **ricorsi per concordato preventivo tempestivi e non tempestivi**, a seconda che siano decorsi (o meno) più di sei mesi dal verificarsi di uno o più fatti qualificati come **"indicatori della crisi"**:

- esistenza di debiti scaduti da oltre trenta giorni verso almeno un quinto dei dipendenti;
- omesso versamento per centoventi giorni dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulla base delle risultanze delle scritture contabili per un ammontare superiore al 2% dei ricavi dell'esercizio precedente o, se non è stato ancora depositato il relativo bilancio, alla media mensile dell'iva dell'esercizio in corso;
- omesso versamento per centoventi giorni delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti d'imposta per un ammontare superiore ad un quarto del totale (dell'anno precedente) o dei contributi previdenziali;
- debiti scaduti da oltre centoventi giorni verso fornitori di beni e servizi per un ammontare superiore ad un dodicesimo dei costi dell'esercizio precedente o, se non è stato ancora depositato il relativo bilancio, alla media mensile dell'esercizio in corso;
- debiti scaduti da oltre centottanta giorni verso istituti di credito per un ammontare superiore ad un decimo del totale dei crediti verso l'imprenditore esigibili immediatamente o a breve termine.

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Il nuovo vento del giustizialismo: l'abbandono della visione privatistica e negoziale del concordato e il ritorno al "favor fallimenti"

Le linee guida della legge delega per la riforma della legge fallimentare (Commissione Rordorf)

## CONSEGUENZE

ricorso tempestivo



agevolazioni di natura fiscale (estinzione delle sanzioni per il ritardato versamento delle somme dovute per ritenute ed IVA) e penale (estinzione di ipotesi di bancarotta semplice e di talune ipotesi di bancarotta fraudolenta, ove vi sia una sorta di ravvedimento operoso)

ricorso non tempestivo



i costi funzionali alla presentazione del concordato che eccedano quello che sarebbe il compenso di un curatore fallimentare non possono gravare sui creditori e devono quindi essere soddisfatti con finanza esterna senza diritto di rivalsa o di surroga  
→ l'imprenditore viene di fatto privato del diritto di difesa (assistenza professionale) nella presentazione del ricorso per concordato preventivo non tempestivo

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Il nuovo vento del giustizialismo: l'abbandono della visione privatistica e negoziale del concordato e il ritorno al "favor fallimenti"

Le linee guida della legge delega per la riforma della legge fallimentare (Commissione Rordorf)

Previsione di **"Istituti di allerta"** finalizzati a rendere automaticamente pubblica la crisi, anche quando l'imprenditore tenda (come ha fatto in passato) a ritardarne l'evidenza nei confronti dei terzi:

- Agenzie Fiscali → obbligo di segnalazione al Tribunale delle Imprese ed alla Camera di Commercio (con relativa annotazione sulla visura) esistenza crediti di natura fiscale di importo rilevante in termini assoluti (?), da assolvere entro il primo anno dall'iscrizione a ruolo → in difetto → perdita della prelazione in sede concorsuale;
- Enti Previdenziali → obbligo di segnalazione al Tribunale delle imprese ed alla Camera di Commercio (con relativa annotazione sulla visura) mancato pagamento di debiti contributivi per un periodo significativo (superiore al semestre), da assolvere entro l'anno dalla maturazione del credito → in difetto → perdita della prelazione in sede concorsuale;
- Camere di Commercio → obbligo di segnalazione al Tribunale delle Imprese di significativi ritardi nel deposito dei bilanci (oltre sei mesi);
- Cancelleria delle esecuzioni → obbligo di segnalazione al Tribunale delle Imprese ed alla Camera di Commercio (con relativa annotazione sulla visura) della pendenza di tre procedure esecutive mobiliari anche presso terzi o di una procedura esecutiva immobiliare.

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Il nuovo vento del giustizialismo: l'abbandono della visione privatistica e negoziale del concordato e il ritorno al "favor fallimenti"

Le linee guida della legge delega per la riforma della legge fallimentare (Commissione Rordorf)

## CONSEGUENZE

apertura del **procedimento di allerta dinanzi al Tribunale delle Imprese** con obbligo di convocazione del debitore entro 30 giorni dalla segnalazione ed eventuale concessione di un termine massimo di 90 giorni per il deposito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato completi di piano e proposta. In caso di omesso deposito nel termine concesso è prevista la segnalazione alla procura della repubblica ex art. 7 L.F. ai fini della dichiarazione di fallimento.



## IMPORTANZA DI ANTICIPARE LA GESTIONE DELLA CRISI



evitare decorso sei mesi dalla manifestazione indicatori della crisi → rischio di non avere le risorse per sostenere i costi di un ricorso per concordato non tempestivo

evitare attivazione degli istituti di allerta e procedimento di allerta → rischio di non riuscire a rispettare i tempi ristrettissimi che vengono assegnati per evitare dichiarazione di fallimento



## GESTIRE LA RISTRUTTURAZIONE IN BONIS O CON RICORSO AGLI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE NEGOZIALE

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Sulla base della situazione “as is” → individuazione delle azioni (c.d. “**manovre**”) da porre in essere

SWOT Analysis → strumento di pianificazione strategica  
usato per valutare:

punti di forza (**S***trengths*)  
di debolezza (**W***eaknesses*)  
opportunità (**O***pportunities*)  
minacce (**T***hreats*)

↓  
obiettivi tipici della ristrutturazione



- risanamento/rilancio attività
- riequilibrio finanziario
- esdebitamento/ristrutturazione dei debiti
- liquidazione senza ricorso a procedure concorsuali

le varie manovre finalizzate alla ristrutturazione confluiscono nel **PIANO** da presentare ai vari soggetti coinvolti (banche, creditori, dipendenti, Erario, ecc....) con i quali normalmente è necessario raggiungere un **ACCORDO**



tanto più critica è la situazione dell'impresa, tanto più complesse e articolate sono le **manovre previste nel piano** e tanto più probabile sarà la necessità di dover formalizzare l'Accordo con ricorso a **strumenti di complessità crescente**, al fine di garantire a tutti i soggetti coinvolti (non solo imprenditore bensì anche banche, creditori, acquirenti, professionisti) una maggiore protezione per l'ipotesi di insuccesso del piano e di successivo fallimento dell'impresa → gli atti compiuti in esecuzione dei piani di ristrutturazione spesso possono essere qualificati come astrattamente suscettibili di revocatoria (dismissioni di cespiti) e anche penalmente rilevanti (bancarotta fraudolenta per distrazione o preferenziale, ricorso abusivo al credito/concessione abusiva di credito, ecc....)

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

**Rapporto esistente tra il Piano e gli Accordi** attraverso i quali il Piano può essere portato a compimento



il **Piano** è l'elemento centrale ed imprescindibile di tutti gli strumenti in esame → per poter dare attuazione alle manovre previste dal Piano, è necessario acquisire il consenso dei vari soggetti coinvolti (banche, società di leasing, fornitori, lavoratori, ecc....), e quindi stipulare un **Accordo** con gli stessi



nella prassi, il Piano e l'Accordo tendono sempre più a confondersi l'uno nell'altro, anche perché il **Piano**, pur pensato e predisposto dall'imprenditore e dai propri advisor, è oggetto di verifica, negoziazione e approvazione da parte dei soggetti coinvolti (banche, leasing, fornitori principali) unitamente alle varie clausole dell'**Accordo**

### Esempio di clausola contrattuale

[da Accordo ex art. 182 bis L.F. negoziato e predisposto da SLM]

### Articolo 3 Oggetto dell'Accordo – Contenuti del Piano

**3.1** – Oggetto del presente Accordo è la formalizzazione degli **impegni assunti reciprocamente** dai Creditori, dalla Società e dai Garanti al fine di **regolamentare tempi e modalità** di soddisfacimento dell'Indebitamento Complessivo **in adempimento del Piano** predisposto dalla Società.

**3.2** – Stante l'**inscindibilità del Piano rispetto all'Accordo**, costituendo il primo **presupposto e contenuto dell'Accordo** medesimo, il Piano di cui all'art. 161, comma 2, lett. e), L.F. viene incorporato nel presente Accordo, con la conseguenza che **ciascuna parte, sottoscrivendo l'Accordo, approva anche tutte le manovre e le pattuizioni contemplate dal Piano**, anche ove non comportino l'assunzione diretta di impegni e/o obbligazioni.

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

- Non è disciplinato dalla legge fallimentare → **accordo negoziale tra le parti interessate** → **accordo privato** (evita pregiudizio esternalizzazione situazione di crisi/tensione finanziaria; problematica particolarmente rilevante per imprese che operano nel settore degli appalti di lunga durata, dove la garanzia di portare a termine la commessa è uno degli elementi di maggior importanza ai fini dell'aggiudicazione → società che abbiano proposto piani ex art. 67 o accordi ex art. 182 bis L.F. vengono spesso guardate con sospetto dai committenti);
- si utilizza in **situazioni a basso rischio, caratterizzate dalla presenza di pochi creditori** (prevalentemente banche, società di leasing e talvolta fornitori molto esposti), che normalmente non hanno interesse a mettere in difficoltà l'impresa con azioni esecutive/istanze di fallimento, nella consapevolezza che la continuità aziendale rappresenta una chance in più di ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni;
- l'esigenza prevalente che si persegue con la stipula degli accordi in bonis è quella del **riequilibrio finanziario**, che può essere raggiunto nei casi più semplici attraverso un **accordo di stand still, la rinegoziazione di scadenze e tassi, il consolidamento di linee a breve termine scadute, la modificazione del mix delle forme tecniche di finanziamento**



MANOVRA FINANZIARIA

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

### Esempio di clausole contrattuali relative alla Manovra Finanziaria

[Accordo Finanziario in bonis negoziato da SLM con Studio Legale Giovanardi e Associati, avv. Linda Morellini]

#### 3. CREDITI MEDIO LUNGO TERMINE

Ciascuna Parte Finanziaria indicata nell' **Allegato "3."** (*Crediti Medio Lungo Termine suddivisi per Parti Finanziarie e scadenze originarie*) e XXX, confermano che il rimborso dei Crediti Medio Lungo Termine abbia luogo secondo le scadenze i termini e le condizioni economiche previsti nei rispettivi Contratti Originari e ribadite nell' **Allegato "3"** (*Crediti Medio Lungo Termine suddivisi per Parti Finanziarie e scadenze originarie*) senza che essi siano in alcun modo modificati.

Mantenimento condizioni di rimborso  
Linee di credito MLT (mutui)

#### 4.7 CONSOLIDAMENTO LINEE DI CREDITO A BREVE TERMINE SCADUTE

Fatto salvo quanto previsto nell'Accordo (senza che ciò comporti comunque effetto novativo per espressa volontà delle Parti) le Parti convengono che gli utilizzi delle Linee di Credito a Breve Termine scadute alla Data di Riferimento e di cui all' **Allegato "4.7."** (*Linee Scadute*) (la "**Linea Consolidata**") sono consolidati e pertanto non dovranno essere rimborsati sino al 31.12 2015, fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 5.1. (*Rimborsi Obbligatori*) ed al Paragrafo 5.2. (*Rimborsi Facoltativi*).

Consolidamento delle Linee di credito a breve scadute  
+ ridefinizione delle condizioni economiche

Alla Linea Consolidata si applicheranno, con decorrenza Data di Efficacia e sino alla Data di Cessazione, i termini e le condizioni previste al Paragrafo 4.2 (*Condizioni economiche delle Linee in Standstill e della Linea Consolidata*), con carattere di prevalenza, ma senza effetto novativo, sulle disposizioni contenute nei rispettivi Contratti Originari.

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

### Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

#### LINEE IN STAND STILL

##### 4.1. DISPONIBILITÀ DI LINEE IN *STAND STILL*

**4.1.1.** Fatto salvo quanto previsto con riferimento all'eventualità di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso dall'Accordo Finanziario, le Parti Finanziarie ciascuna di esse per quanto di rispettiva competenza e senza vincolo di solidarietà, si impegnano nei confronti della Società a concedere e mantenere sulle Linee in Stand Still la piena operatività in base ai Contratti Originari sino al 31.12.2013, con rinnovo automatico di dodici mesi in dodici mesi, subordinatamente al rispetto del Parametro Finanziario e in assenza di Eventi Rilevanti, sino al 31.12.2015 per l'ammontare specificato nell'**Allegato "4.1.1."** (*Linee in Stand Still*), fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 5.1. (*Rimborsi Obbligatoriosi*) e al Paragrafo 5.2 (*Rimborsi Facoltativi*)

**4.1.2.** Le Linee di Credito a Breve Termine, per un importo massimo complessivo pari ad Euro [...] (Euro [...] /00) secondo la quota di partecipazione di cui all' **Allegato "4.1.2."** (*Altre Linee Promiscue suddivise per Parti Finanziarie, per importi e per linee*), (le "**Altre Linee Promiscue**"), si intenderanno automaticamente utilizzabili dalla Data di Efficacia in modo promiscuo con le modalità di seguito indicate al Paragrafo 4.3. (*Modalità di utilizzo e termini di pagamento Linea promiscua e Altre Linee Promiscue*) come linee di credito aventi le caratteristiche tecniche dell'anticipo ordini, anticipo fatture Italia ed estero, SBF, anticipo contratti, anticipo import, rilascio di garanzie commerciali.

La parte residua della Linea di Credito a Breve Termine non utilizzata ad uso promiscuo, pari ad Euro [...] (Euro [...] /00) come da **Allegato 4.1.2.** (*Altre Linee Promiscue suddivise per Parti Finanziarie, per importi e per linee*), continuerà ad essere utilizzata come scoperto di conto corrente sino alla Data di Scadenza delle Linee in Standstill, (la "**Linea di Credito per Cassa**"), fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 5.1. (*Rimborsi obbligatori*) ed al Paragrafo 5.2 (*Rimborsi facoltativi*).

**4.1.3.** Alle Linee in Stand Still si applicheranno, con decorrenza dalla Data di Efficacia e sino alla Data di Scadenza delle Linee in Stand Still, i termini e le condizioni previsti al successivo Paragrafo 4.2 (*Condizioni economiche delle Linee in Stand Still*), con carattere di prevalenza, ma senza effetto novativo, sulle disposizioni contenute nei rispettivi Contratti Originari.

Mantenimento operatività  
Linee a Breve Termine  
+ rinnovi automatici se  
vengono rispettati i  
Covenants e non si  
verificano Eventi Rilevanti

Modalità tecniche di  
utilizzo del  
Mix di linee di credito in  
stand still

Condizioni economiche  
delle linee in stand still  
rinegoziate

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

### Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

#### 4.3. MODALITÀ DI UTILIZZO E TERMINI DI PAGAMENTO LINEA PROMISCUA E ALTRE LINEE PROMISCUE

Le Parti Finanziarie convengono con XXX che sino alla Data di Scadenza delle Linee in Stand Still, per le modalità di utilizzo e dei termini di pagamento e/o di rimborso (i) la Linea Promiscua e la Linea di Credito per Cassa saranno disciplinate alle stesse condizioni previste nei Contratti Originari (ii) le Altre Linee Promiscue saranno disciplinate alle stesse condizioni previste nei Contratti Originari, ove non derogate dall'Accordo, fermo restando che l'utilizzo ad uso promiscuo potrà avere luogo solo nei limiti della disponibilità indicata, per ciascuna Parte Finanziaria, nell'**Allegato "4.1.2."** (*Altre Linee Promiscue suddivise per Parti Finanziarie e per importi*) e nell'**Allegato "D"** (*Esposizione complessiva*) colonna "Linea Uso Promiscuo". Resta inteso che le Parti Finanziarie sia sulla Linea Promiscua sia sulle Altre Linee Promiscue potranno:

- anticipare, sempre nei limiti di disponibilità, almeno l'80% (ottanta per cento) del valore facciale del credito presentato, se portato da fatture, e almeno il 100% (cento per cento) se portato da portafoglio. Ciascun anticipo dovrà avere una durata massima di 120 giorni ferma restando la possibilità di concedere ciascuna Parte Finanziaria una proroga di ulteriori 30 giorni su richiesta motivata della Società e per il resto secondo le forme tecniche richieste da ciascuna Parte Finanziaria. Il credito commerciale oggetto della richiesta di anticipazione dovrà essere di gradimento della relativa Parte Finanziaria che non potrà essere irragionevolmente negato;
- respingere crediti commerciali che non rispondano, o quelli la cui documentazione non risponda, ai criteri di finanziabilità già applicati dalle Parti Finanziarie prima della Data di Stipula in base ai Contratti Originari;
- richiedere che le anticipazioni abbiano luogo, con la cessione dei crediti con facoltà della Parte Finanziaria di procedere autonomamente alla notifica della cessione al debitore ceduto tenuto conto: (x) della necessità di salvaguardare comunque l'operatività, l'attività commerciale e l'immagine della Società, (y) degli ammontari dei crediti portati dalle fatture, (w) delle previsioni previste nel rapporto sottostante e (z) della tipologia del portafoglio di volta in volta presentato;

Percentuale anticipi  
Durata anticipi e proroga  
Gradimento credito  
oggetto di anticipo

Criteri di finanziabilità dei  
crediti oggetto di anticipo  
Gradimento banche

Criteri di temperamento  
del diritto delle banche di  
ottenere la cessione  
crediti oggetto anticipo

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

## Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

- esigere che, nel caso di pagamento da parte del debitore non conforme alle istruzioni di canalizzazione sulla Parte Finanziaria che ha effettuato l'anticipazione, la Società estingua inderogabilmente l'anticipazione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'incasso, intendendosi tale obbligo di rimborso tassativo e non soggetto ai termini di grazia accordati da altre clausole dell' Accordo Finanziario, per sanare l'eventuale inadempimento;
- esigere che, nel caso di insoluti conseguenti all'inadempimento da parte di debitori, la Società, sostituisca una sola volta entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di insoluto ricevuta dalla relativa Parte Finanziaria (il **"Termine di Grazia"**) quel credito con un altro credito commerciale disponibile, equivalente e comunque ritenuto idoneo da quella Parte Finanziaria (la **"Sostituzione"**), che potrà comunicare l'eventuale inidoneità, (i) ove trattasi di insoluti definitivi che rendano necessario il ricorso al recupero giudiziale del credito e (ii) in caso di insoluti a cui ha fatto seguito un accordo di riscadenziamento con l'emissione della relativa RIBA entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di insoluto ricevuta dalla relativa Parte Finanziaria. Ove non fosse ritenuto idoneo, la Società dovrà provvedere all'integrale rimborso nel Termine di Grazia;
- anticipare, nei limiti dell'ammontare pari al 50% delle Altre Linee Promiscue disponibili e al 50% sull'importo di Euro 1.250.000,00 a valere sulla Linea Uso Promiscuo, almeno il 60% (sessanta per cento) del valore del contratto tenuto conto del valore della commessa e della controparte, restando inteso che (i) la durata dell'anticipo non potrà essere superiore a 180 giorni, (ii) le somme messe a disposizione di ciascuna Parte Finanziaria potranno essere utilizzate e successivamente rimborsate su base *revolving* sino alla Data di Scadenza delle Linee in Stand Still, (iii) vi sarà obbligo di integrale rimborso entro 60 (sessanta giorni) (il **"Termine di Grazia"**) da parte della Società in presenza di contestazioni da parte dei clienti che legittimino questi ultimi a sospendere il pagamento o nel caso di insoluti.

Decanalizzazione di pagamenti relativi a crediti oggetto di anticipo  
Obbligo di estinzione immediata

Insoluti su crediti oggetto di anticipo  
Sostituzione con altro credito  
Rimissione di RIBA sullo stesso credito  
Pagamento immediato

Anticipi su Contratti Percentuali anticipo  
Durata anticipo e modalità utilizzazione  
Rimborso

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

### Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

#### 7.1. IMPEGNI DELLA SOCIETÀ CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI SCADENZA DELLE LINEE IN *STAND STILL*.

7.1.1. Ove sia accordata la proroga delle Linee in Stand Still, la Società si impegna a non presentare, per l'utilizzo della Linea Promiscua e delle Altre Linee Promiscue, documenti con data di scadenza successiva al [...] (120 gg data scadenza accordo finanziario), fatta salva autorizzazione in tal senso da parte di ciascuna Parte Finanziaria.

7.1.2 Ove non siano stati accordati la proroga o il rinnovo delle Linee in Stand Still, la Società si impegna irrevocabilmente nei confronti delle Parti Finanziarie a:

- rimborsare integralmente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Scadenza delle Linee in *Stand Still*, la relativa esposizione in essere alla stessa data;
- fare fronte tempestivamente alle esigenze di finanziamento del circolante in modo che possa avere puntualmente luogo l'adempimento delle obbligazioni connesse alla Data di Scadenza delle Linee in *Stand Still*;
- fermo restando che (a) le Linee di Credito a Breve Termine, ove prorogate ai sensi del Paragrafo 4.1.1., secondo quanto previsto nel Piano Industriale, dovranno essere rimborsate entro il 31 dicembre 2015 data in cui scadranno definitivamente anche la Linea Promiscua, le Altre Linee Promiscue e la Linea di Credito per Firma (b) la Società e una o più Parti Finanziarie, sussistendone i presupposti, potranno negoziare l'eventuale apertura, rinnovo o mantenimento di linee di scoperto di conto corrente e di linee autoliquidanti, per uguali o diversi ammontari, anche maggiori, senza che tuttavia vi sia alcun obbligo da parte delle Parti Finanziarie di prorogare, mantenere, rinnovare o accordare affidamenti su linee di scoperto di conto corrente e/o linee autoliquidanti, in qualunque forma, successivamente alla Data di Scadenza delle Linee in *Stand Still*; e (c) in nessun caso la Società potrà dar corso ad alcun rimborso in favore delle Parti Finanziarie ove abbia contezza che tale pagamento risulti lesivo di diritti di credito poveri o del principio di parità di trattamento tra creditori di pari rango.

Presentazione di documenti per l'anticipo in limine scadenza Accordo

Rimborso alla scadenza dello Stand Still (in assenza di rinnovo) delle Linee in Stand Still

Rimborso alla scadenza dell'Accordo di tutte le linee a breve termine  
 Negoziazione rinnovi singoli alla scadenza dell'Accordo  
**Divieto di rimborsi che violino il principio par condicio creditorum**

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

**7.2. UTILIZZO PROPORZIONALE DELLE LINEE IN *STAND STILL***

7.2.1. La Società si obbliga a rispettare, sostanzialmente e su base semestrale, la proporzionalità degli utilizzi sulle Altre Linee Promiscue e sulla Linea Uso Promiscuo avuto riguardo, ove materialmente possibile, al valore proporzionale dell'affidamento concesso da ciascuna delle Parti Finanziarie secondo quanto specificato nell'Accordo Finanziario.

Utilizzo proporzionale delle varie linee e della provvista disponibile

**7.3. RIMODULAZIONE DELLE ALTRE LINEE PROMISCUE E DELLA LINEA PROMISCUA**

XXX, qualora il Revisore certifichi con comunicazione inviata alle Parti Finanziarie, che (i) il Valore della Produzione è stato superato per una percentuale superiore al 5%, (ii) il Parametro Finanziario è rispettato e (iii) il Piano Industriale sta avendo regolare esecuzione, potrà richiedere alle Parti Finanziarie di aumentare ulteriormente l'utilizzo in modo promiscuo, nell'ambito dell'importo accordato, della Linea di Credito per Cassa in modo proporzionale tra le Parti Finanziarie e nella misura pari a un terzo calcolato sul maggior incremento del Valore della Produzione

Le Parti Finanziarie, sussistendo i presupposti di cui *sub* (i), (ii) e (iii), si impegnano a proporre prontamente ai rispettivi Organi Deliberanti la richiesta di aumento ad uso promiscuo delle Linea di Credito per Cassa nei limite massimo come sopra rappresentato, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 5.1.1. (*Rimborso anticipato obbligatorio: anticipazione rimborso derivante dalle Dismissioni Consentite*).

Possibilità di modificazione del mix delle linee tecniche in corso di Piano  
Aumento della linea di credito per cassa (svincolata dalla presentazione di documenti da anticipare)

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

- spesso sono peraltro previste anche le altre manovre tipiche delle ristrutturazioni “più pesanti”, quali:
  - **ridefinizione (pro futuro) delle condizioni commerciali con i principali fornitori** (allungamento tempistiche pagamento, consolidamento debito pregresso, piani di rientro dilazionati, ecc...);
  - **ridefinizione dell’organizzazione del lavoro**, attraverso contratti di solidarietà, mobilità, cassa integrazione, a seconda che gli obiettivi della manovra siano la riduzione dell’organico (in funzione di un ridimensionamento della struttura produttiva) ovvero il contenimento dei costi e la conservazione dell’organico in previsione di una ripresa della produzione;
  - **dismissione di cespiti non essenziali (per la gestione dell’impresa)**; in taluni casi peraltro è prevista anche la dismissione di cespiti essenziali (operazioni di lease back, finalizzate a mantenere in capo all’impresa la disponibilità del bene; vengono finalizzate più agevolmente nell’ambito di accordi in bonis; le società di leasing sono poco propense ad intervenire in situazioni di ristrutturazione conclamata e veicolate attraverso piani attestati o accordi di ristrutturazione);

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

**Esempio di clausola contrattuale relativa alla Dismissione di beni**

[Accordo Finanziario in bonis negoziato da SLM con Studio Legale Giovanardi e Associati, avv. Linda Morellini]

**6.16. ATTI DI DISPOSIZIONE E DISMISSIONI CONSENTITE**

**6.16.1** Salvo quanto previsto nel Piano o comunque compatibile con esso, la Società, si impegna a non compiere Atti di Disposizione a favore di terzi sui beni immobili, aziende e/o rami d'azienda, partecipazioni, marchi e/o brevetti, né a costituire garanzie reali di qualsiasi natura sui medesimi beni.

**6.16.2** Restano escluse dall'ambito di applicazione del precedente Paragrafo 6.16.1. e sono pertanto liberamente realizzabili le Dismissioni di beni strumentali per la sostituzione di essi in ragione del normale deterioramento od obsolescenza, secondo criteri di prudente gestione tenuto conto anche degli oneri che conseguono alla sostituzione e delle reali efficienze ragionevolmente attese.

**6.16.3** La Società **si impegna irrevocabilmente alle Dismissioni Consentite di cui all'Allegato "1.3.a." (Dismissioni Consentite)** e a tal fine, si impegna a conferire entro 12 mesi dalla Data di Stipula per ciascun immobile, **mandato irrevocabile a soggetto primario operatore del settore e di gradimento delle Parti Finanziarie secondo lo schema di mandato di cui all' Allegato "6.16.3" (Bozza Mandato)** (il "Mandato a Vendere").

Divieto di dismissioni o costituzione aggravii su beni

Deroga per beni strumentali da sostituire

Impegno a procedere alle dismissioni previste dal Piano  
+ conferimento mandato a vendere se dismissioni non intervengono entro date stabilite dal Piano

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

## 6.16.4 Resta inteso che:

- (i) ai fini del conferimento del Mandato a Vendere la Società si impegna a presentare alle Parti Finanziarie 60 (sessanta) giorni prima del termine per il conferimento del Mandato a Vendere di cui al Paragrafo 6.16.3., una **lista di almeno tre nominativi di primari operatori selezionati dalla Società**. A fronte del ricevimento della predetta lista, le Parti Finanziarie si impegnano ad esprimere il proprio **gradimento** entro i successivi trenta giorni dalla data della trasmissione della predetta lista, sul soggetto prescelto quale mandatario. Resta altresì inteso che ai fini della selezione del soggetto mandatario (a) i seguenti operatori sono di gradimento delle Parti Finanziarie: [.....]; (b) la Società sarà comunque libera di sottoporre al gradimento delle Parti Finanziarie anche altre società rispetto a quelle indicate al precedente punto (a).
- (ii) il Mandato dovrà essere conferito entro cinque giorni dall'espressione di gradimento delle Parti Finanziarie;
- (iii) le Dismissioni Consentite **non potranno essere effettuate ad un prezzo inferiore al valore di realizzazione come indicato nell'Allegato 1.3**. Nel caso in cui pervenissero **offerte inferiori a tale valore** di realizzazione la vendita potrà essere effettuata, previa convocazione delle Parti Finanziarie, alla condizione che il Revisore certifichi (a) la ragionevolezza del prezzo offerto in relazione alla realizzazione del Piano e (b) la congruità del prezzo offerto rispetto al valore del bene medesimo a quel momento.

Scelta del Mandatario  
Predeterminazione di  
alcuni nominativi graditi  
Possibilità di presentare  
altri nominativi

Valore realizzazione  
indicato a Piano  
Dismissioni a prezzo  
ribassato  
Meccanismi automatici o  
previa consultazione/  
decisione delle banche

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

### Esempio di clausola contrattuale relativa alla Dismissione di beni

[da Accordo ex art. 182 bis L.F. negoziato e predisposto da SLM]

#### ARTICOLO 11 DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI

##### 11.1. – CONFERIMENTO DI MANDATO ALLA DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI

Al fine di realizzare la Dismissione degli Immobili, le Parti conferiscono mandato al Mandatario, nell'interesse di tutte le Parti ai sensi dell'art. 1723 secondo comma c.c., di provvedere alla vendita degli Immobili. Il Mandatario, sottoscrivendo il presente Accordo accetta l'incarico a titolo gratuito (fermo restando il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, che rimangono a carico della Società).

Divieto di dismissioni o costituzione aggravati su beni

Nell'esecuzione del Mandato conferito, il Mandatario, anche qualora sia nominato un soggetto diverso dal liquidatore sociale della Società, avrà i più ampi poteri di rappresentanza della Società.

Il Mandatario, fatto salvo quanto infra precisato in ordine al Corrispettivo Netto di Dismissione, avrà i più ampi poteri negoziali e la facoltà di porre in essere ogni trattativa ritenuta idonea o opportuna al perfezionamento della vendita di ciascun Immobile, incluso il potere di stipulare contratti preliminari o compromessi aventi ad oggetto gli Immobili, accettare depositi cauzionali e/o concedere garanzie per il rimborso di anticipi e cauzioni.

Conferimento poteri di rappresentanza  
Facoltà di farsi sostituire  
Limitazione di responsabilità

Le Parti autorizzano il Mandatario a farsi sostituire, sotto la propria responsabilità, da persone di sua fiducia per il compimento di sole singole attività comprese nel Mandato. Le Parti espressamente convengono che la responsabilità del Mandatario, in relazione alla natura dell'incarico conferito, sarà limitata ai casi di dolo o colpa grave.

Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni dell'Accordo, il Mandato avrà durata sino al termine del Periodo di Stand Still, come eventualmente prorogato nei termini e alle condizioni previste nell'Accordo.

Durata del mandato

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

Il Mandatario potrà liberamente e senza oneri rinunciare al Mandato dando un preavviso di almeno 2 mesi e indicando nella comunicazione di rinuncia la data nella quale il Mandato cesserà di essere efficace. La comunicazione di rinuncia dovrà essere inviata a tutte le Parti del presente Accordo.

Nel corso del periodo intercorrente tra la data in cui le Parti hanno ricevuto notizia della rinuncia del Mandatario e il termine di efficacia indicato nella comunicazione di rinuncia, le Parti dovranno negoziare in buona fede la scelta di un nuovo soggetto da incaricare come Mandatario.

Nel caso in cui le Parti non riescano ad individuare un soggetto di comune gradimento entro la data in cui il Mandato cesserà di essere efficace, le Banche, la Società di Leasing ed XXX avranno il diritto di scegliere, nei successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, a maggioranza rappresentativa del 50% più un euro dei crediti vantati da dette Parti a quella data, un soggetto di loro gradimento a condizione che questo abbia almeno pari requisiti di professionalità rispetto al Mandatario e accetti i termini e le condizioni previsti in questo Accordo.

Nel caso in cui le Banche, la Società di Leasing ed XXX non riescano ad individuare un soggetto di comune gradimento neppure ai sensi di quanto previsto dal precedente capoverso, la Società comunicherà alle predette parti il nominativo di un nuovo Mandatario, che si intenderà approvato nel caso in cui, nei successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi non intervengano opposizioni da parte di Banche, Società di Leasing o XXX che rappresentino complessivamente almeno il 50% più un euro dei crediti vantati da dette Parti a quella data.

In caso di ulteriore stallo decisionale, il nuovo Mandatario sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Trento su istanza della Società. In tal caso il compenso del Mandatario sarà determinato in un importo lordo non eccedente [...] euro mensili.

Rinuncia al mandato

Scelta del nuovo  
MandatarioMetodo di consultazione e  
di decisioneRisoluzione stallo  
decisionale

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

### 11.2. - PREZZO DI DIMISSIONE DEGLI IMMOBILI

Il valore di pronto realizzo degli Immobili risulta dalla Perizia di Stima.

Le Parti convengono che il Prezzo di Dismissione degli Immobili possa essere liberamente negoziato dal Mandatario a condizione che il Corrispettivo Netto non sia inferiore al valore risultante dalla Perizia di Stima.

La Dismissione di ciascun Immobile potrà avvenire, senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione o formalità ad un Corrispettivo Netto inferiore al valore attribuito nella Perizia di Stima, a condizione che:

- (i) siano trascorsi sei mesi dalla data di prevista dismissione, come risultante dal Piano Vendite Immobili, senza che siano state ricevute proposte di acquisto che consentano la Dismissione ad un Corrispettivo Netto pari al valore risultante dalla Perizia di Stima;
- (ii) avvenga ad un corrispettivo non inferiore al 90% del valore attribuito all'Immobile nella Perizia di Stima;  
ovvero alternativamente
- (i) la Dismissione ad un Corrispettivo Netto inferiore al valore attribuito nella Perizia di Stima sia stata approvata, dalle Banche, dalla Società di Leasing (solamente nel caso in cui la Dismissione abbia ad oggetto il bene in leasing) e da XXX, a maggioranza rappresentativa del 75% dei crediti vantati da dette Parti alla data di comunicazione della proposta di Dismissione a Corrispettivo Netto ribassato. A tal fine il Mandatario comunicherà a dette Parti le condizioni di Dismissione, invitando le stesse ad esprimere il proprio voto entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi. La mancata comunicazione della propria volontà nel termine assegnato equivale a manifestazione di consenso.

Nel caso in cui la Dismissione avvenga ai sensi di quanto previsto al precedente capoverso iii), il minor importo realizzato rispetto al Corrispettivo Netto sarà oggetto di stralcio (a valere anche nei confronti dei Fideiussori) laddove a fine Piano dovesse residuare un indebitamento della Società.

Dismissioni al prezzo risultante dalla Perizia e assunto a Piano

Dismissioni ad un prezzo inferiore: automatismo decorso un certo tempo e nei limiti di ribassi predefiniti

Dismissioni ad un prezzo inferiore decise a maggioranza dai creditori

Conseguenze della dismissione a prezzi inferiori sull'indebitamento residuo della Società e sui Garanti

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

## 11.3. - NOMINA DI ADVISOR IMMOBILIARI

L'Allegato 32 (**Elenco degli Advisor Immobiliari**) contiene: i) l'elenco dei nominativi degli *advisor* immobiliari ai quali la Società ha già conferito incarico e dei quali il Mandatario intende avvalersi affinché lo coadiuvino nell'individuazione di acquirenti degli Immobili e/o nella negoziazione dei relativi accordi; ii) la copia degli incarichi conferiti.

I mandati che saranno conferiti in futuro agli *advisor* immobiliari dovranno prevedere, salvo diverse indicazioni risultanti dalle circostanze esistenti al momento del conferimento dell'incarico:

(i) che il corrispettivo della vendita non sia inferiore al Corrispettivo Netto e sia integralmente pagato con fondi immediatamente disponibili;

(ii) che la vendita sia perfezionata nel più breve tempo possibile, senza prediligere eventuali condizioni di realizzo superiori (rispetto al Corrispettivo Netto) o che consentano all'*advisor* compensi maggiori;

(iii) che il compenso dovuto all'*advisor* sia posto integralmente a carico della parte acquirente, fatto salvo il riconoscimento da parte della Società di una percentuale non superiore al 2% nell'ipotesi in cui l'*advisor* abbia procacciato la Dimissione ad un importo maggiore rispetto al Corrispettivo Netto e nei limiti di detto maggior importo;

(iv) l'esclusione di qualsivoglia compenso nel caso di vendite perfezionate senza intervento dell'*advisor* stesso;

(v) esclusione di qualsivoglia diritto di esclusività;

(vi) un termine di scadenza non successivo al Periodo di Stand Still, come eventualmente prorogato.

Laddove vi fosse la necessità di sostituire ovvero nominare uno o più *advisor* immobiliari (anche su richiesta delle Banche a maggioranza rappresentativa del 50% più un euro dei crediti vantati dalle stesse a quella data), gli stessi dovranno essere scelti, preferibilmente, tra soggetti operanti nel mercato in cui sono localizzati gli Immobili e dovranno avere idonei requisiti di professionalità.

Advisor nominati prima della stipula dell'Accordo

Contenuto dei mandati da conferire successivamente alla stipula dell'Accordo

Criteri di scelta dei nuovi Advisor

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

La nomina degli *advisor* immobiliari e la definizione dei termini del loro incarico sarà effettuata dal Mandatario previa comunicazione alle Banche, alla Società di Leasing (solamente nel caso in cui oggetto del mandato da conferire all'*advisor* sia il bene in leasing) e ad XXX. Ciascuna delle Parti, nel termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla comunicazione, potrà opporsi alla nomina dell'*advisor* laddove ritenuta non rispettosa delle previsioni dell'Accordo.

In tal caso le Banche, la Società di Leasing (solamente nel caso in cui oggetto del mandato da conferire all'*advisor* sia il bene in leasing) ed XXX avranno il diritto di scegliere, nei successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, a maggioranza rappresentativa del 50% più un euro dei crediti vantati da dette Parti a quella data, un *advisor* di loro gradimento a condizione che questo abbia almeno pari requisiti di professionalità rispetto all'*advisor* indicato dalla Società e accetti i termini e le condizioni previsti in questo Accordo.

Nomina nuovi Advisor e condizioni mandato  
Meccanismo di comunicazione preventiva e silenzio assenso  
Opposizione  
Scelta dell'Advisor da parte dei creditori  
Meccanismo decisionale

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

## 11.4. - TEMPI DI REALIZZO DELLA DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI

Le Parti convengono di cooperare per porre in essere ogni ragionevole attività e ogni atto opportuno o necessario per perfezionare la Dismissione degli Immobili e la vendita di ciascuno di essi entro il termine del Periodo di Stand Still, come eventualmente prorogato.

Il Piano vendite previsionale, temporalizzato nell'arco della durata del Piano (sino al 31.12.2019), è dettagliatamente esposto nell'Allegato 28 (**Piano Vendite Immobili**).

Le tempistiche di Dismissione degli Immobili a Reddito sono state definite nel Piano Vendite Immobili sia in ragione dell'obiettivo di massimizzazione del Corrispettivo Netto realizzabile, tenuto conto delle caratteristiche e peculiarità di ciascun Immobile, sia in ragione dei flussi attivi che gli stessi generano ai fini della sostenibilità del Piano.

Nel caso in cui si presentassero opportunità di Dismissione anticipata di Immobili a Reddito, le stesse potranno essere approvate dalle Banche, dalla Società di Leasing (solamente nel caso in cui la Dismissione abbia ad oggetto il bene in leasing) e da XXX, a maggioranza rappresentativa del 75% dei crediti vantati da dette Parti alla data di comunicazione della proposta di Dismissione anticipata. A tal fine il Mandatario comunicherà a dette Parti le condizioni di Dismissione, invitando le stesse ad esprimere il proprio voto entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi. La mancata comunicazione della propria volontà nel termine assegnato equivale a manifestazione di consenso.

Nel caso in cui la Dismissione avvenga ai sensi di quanto previsto al precedente capoverso, l'importo dei canoni di locazione che sarebbero maturati sino alla data di Dismissione prevista nel Piano Vendite Immobili sarà oggetto di stralcio (a valere anche nei confronti dei Fideiussori) laddove a fine Piano dovesse residuare un indebitamento della Società.

Tempistiche di dismissione

Dismissione anticipata di immobili a reddito

Conseguenze della dismissione anticipata sull'indebitamento residuo della Società e sui Garanti

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

### 11.5. – RENDICONTO DELL'ATTIVITÀ DI DISMISSIONE IMMOBILI

Il Mandatario, entro i quindici giorni antecedenti ciascuna Data di Rimborso ed entro il sesto mese successivo a ciascuna Data di Rimborso, dovrà inviare alle Parti un Rendiconto dell'Attività di Dismissione degli Immobili avente ad oggetto:

- A) le trattative pendenti per la Dismissione di Immobili, con precisazione: (i) degli Immobili oggetto di trattativa; (ii) del Prezzo di Dismissione ipotizzato; (iii) delle modalità di corresponsione del corrispettivo; (iv) degli eventuali oneri connessi alle Dismissioni e, almeno in termini approssimativi, la loro potenziale incidenza sull'entità del Corrispettivo Netto;
- B) le Dismissioni perfezionate nel periodo, allegando copia degli atti attraverso i quali si sono perfezionate.

### 11.6. – MANCATO RISPETTO DEL PIANO VENDITE IMMOBILI - REVOCA DEL MANDATO E SOSTITUZIONE DEL MANDATARIO

Le Parti convengono che, pur essendo il Mandato conferito nell'interesse di tutte le Parti, l'incarico conferito al Mandatario potrà essere revocato e sostituito su iniziativa di ciascuna delle Banche, della Società di Leasing e di XXX nel caso in cui le Dismissioni complessivamente perfezionate dal Mandatario al termine di ciascun anno dovessero risultare inferiori al 70% del valore previsto dal Piano Vendite Immobili (quindi con uno scostamento rispetto alle previsioni maggiore del 30%), e il Mandatario non fosse in grado di perfezionare nel corso dei 12 (dodici) mesi successivi Dismissioni di entità tale da rientrare nel margine di tolleranza complessivo del 30%.

Il creditore che dovesse assumere l'iniziativa della revoca e sostituzione dovrà darne comunicazione alle Parti indicando il nominativo di un soggetto qualificato al quale conferire il nuovo incarico, che dovrà aver già dichiarato per iscritto la propria disponibilità ad accettare l'incarico. Sulla proposta di sostituzione decideranno le Banche, la Società di Leasing ed XXX a maggioranza rappresentativa del 75% dei crediti vantati dalle stesse alla data della proposta di sostituzione. Il voto sulla proposta di sostituzione dovrà essere espresso entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data della proposta.

Mancato raggiungimento obiettivi di Piano nei tempi previsti  
Tolleranza  
Revoca Mandatario

Meccanismo decisionale per la revoca

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

## Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

- negli accordi in bonis vengono altresì previste (analogamente a quanto avviene per i piani attestati e gli accordi di ristrutturazione) **clausole** destinate a disciplinare:
  - **attività di auditing e di reporting periodiche** per verifica:
    - i) situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa nell'arco temporale previsto per dare adempimento al Piano → previsione di un parametro finanziario da rispettare durante tutta la durata del Piano → oggetto di negoziazione → variano da caso a caso e vengono determinati in funzione della tipologia di attività dell'impresa (rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA; rapporto tra cash flow previsionale e consuntivo; ecc....) → la finalità è verificare che durante la ristrutturazione l'impresa non bruci cassa e non generi perdite non preventivate dal Piano;
    - ii) raggiungimento delle c.d. milestones (obiettivi intermedi previsti dal Piano);
  - conseguenze (decadenza dal beneficio del termine, recesso, risoluzione) connesse al verificarsi di **eventi rilevanti e/o pregiudizievoli** (analiticamente e/o sinteticamente elencati), previo esperimento dei rimedi contrattualmente previsti; importante prevedere meccanismi che leghino tali conseguenze a decisioni assunte dalle Parti Finanziarie a maggioranza, evitando quanto più possibile automatismi ovvero libertà decisionale in capo a singole parti (spesso infatti sono le banche meno esposte che tendono a sfilarsi dall'accordo alla prima difformità o difficoltà);
  - **conferma delle garanzie prestate/rilascio di ulteriori garanzie;**
  - **vincoli o divieti** rispetto a: modifica dell'attività svolta, modifiche statutarie, cambiamento di controllo, costituzione di vincoli sui beni sociali, operazioni su derivati, concessione di finanziamenti o garanzie (soprattutto nel caso di gruppi societari), acquisizione di partecipazioni, distribuzione di dividendi, rimborsi di capitale e di finanziamenti soci, operazioni straordinarie in generale;
  - **modalità di introduzione di modifiche al piano di ristrutturazione;**
  - **rapporti tra le Parti Finanziarie** in ordine agli obblighi informativi reciproci, alla consultazione in ipotesi di eventi rilevanti e/o pregiudizievoli e al procedimento di adozione delle decisioni comuni.

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

## Accordo in bonis (anche denominato Accordo Finanziario)

- **nessuna attestazione da parte del professionista indipendente** → previsione delle cosiddette **Reps & Warranties** (dichiarazioni di scienza e clausole di garanzia finalizzate a garantire la veridicità dei dati aziendali e più in generale delle assunzioni sulle quali si basa il Piano) → rischio sottovalutazione → non sono clausole di stile → sottoscritte dal legale rappresentante della Società → possono comportare la sua responsabilità personale + responsabilità del consiglio di amministrazione (le Parti Finanziarie frequentemente esigono che l'accordo e il piano vengano approvati dal CdA)
- importanza della **veridicità ed accuratezza dei dati e delle informazioni fornite** → l'accordo in bonis, in quanto strumento negoziale atipico, **NON GARANTISCE ALCUNA TUTELA RISPETTO A REVOCATORIE FALLIMENTARI E RESPONSABILITÀ PENALI IN IPOTESI DI SUCCESSIVO FALLIMENTO** → i dati devono essere ancora più accurati
- **non è possibile la pubblicazione del piano nel Registro delle Imprese** → munire di data certa l'Accordo e il Piano (PEC o preferibilmente copia autentica notarile che attesta, con riferimento ad una data certa, il contenuto dell'Accordo e del Piano).

**Raccomandazione n. 1 Linee Guida per il finanziamento alle imprese in crisi <sup>1</sup>**

**(Operazioni durante lo stato di crisi, contesto del risanamento e percorsi protetti).** In una situazione di crisi d'impresa, è opportuno che l'erogazione di nuovi finanziamenti, la concessione di garanzie e in genere il compimento di atti potenzialmente revocabili e/o atti che possono dar luogo a responsabilità penale o civile siano effettuati nell'ambito di un piano attestato, di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato preventivo.

<sup>1</sup>redatte dal CNDCEC in collaborazione con Assonime ed Università di Firenze; seconda edizione 2015.

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Piano ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F.

- La norma non prevede la necessità di un accordo (di norma però il Piano viene recepito in un accordo con i principali creditori) → può essere predisposto autonomamente dall'imprenditore e attestato al solo fine di conseguire, con riferimento a determinate manovre previste nel Piano (come ad esempio il pagamento di determinati crediti, ovvero la dismissione di cespiti), gli **effetti tipici** che la legge collega all'utilizzo di questo strumento, vale a dire la ESENZIONE DA REVOCATORIA FALLIMENTARE E DA RESPONSABILITA' PENALE IN IPOTESI DI SUCCESSIVO FALLIMENTO
- **art. 67, comma 3, lett. d), L.F.:** *“Non sono soggetti all'azione revocatoria.... gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano idoneo a:*
  - consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa;*
  - assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.*
- **art. 217 bis L.F., “Esenzioni dai reati di bancarotta”:** *“le disposizioni di cui all'art. 216, terzo comma, [bancarotta preferenziale] e 217 [bancarotta semplice] non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione ..... del piano di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d).....”;*

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Piano ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F.

- Gli effetti “esimenti” attribuiti a questo strumento sono collegati al maggior livello di “certezza” che la legge attribuisce allo stesso, dovendo essere accompagnato dall'**attestazione di un professionista indipendente** designato dal debitore che certifichi la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, che deve essere ritenuto idoneo a consentire:
  - il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa;
  - il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

**Il professionista “indipendente”:**

- non deve avere legami personali o professionali con l'impresa o con coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento;
  - non deve aver prestato negli ultimi 5 anni attività lavorativa (da dipendente o autonoma) per l'impresa o aver ricoperto cariche negli organi della società;
  - è punito, ai sensi dell'art. 236 bis L.F. [Falso in attestazioni e relazioni], con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50 a 100 mila euro; con aumento di pena fino alla metà se dal fatto consegue un danno per i creditori, se “*espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti*”.
- Le esimenti previste dall'art. 67 L.F. (da revocatorie e da responsabilità penale)



**non conseguono con certezza ed in via definitiva esclusivamente all'attestazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla norma operata dal professionista indipendente**



**verifica effettiva esistenza** di detti requisiti, anche **ex post, da parte del giudice** (in caso di fallimento)

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Piano ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F.

- La **pubblicazione del piano nel registro delle imprese** non è obbligatoria



la scelta dipende dall'imprenditore e viene effettuata sia in ragione delle esigenze di maggiore o minore riservatezza (in dipendenza della tipologia di attività svolta), sia in ragione della convenienza fiscale → in mancanza di pubblicazione, munire il Piano di data certa.

- **Ragioni per le quali si ricorre allo strumento del Piano attestato** (in alternativa all'accordo in bonis):

- **numero maggiore di creditori coinvolti** dalle manovre previste nel Piano (non solo banche e società di leasing), con conseguente necessità di accordi talvolta differenziati da creditore a creditore (rischio di responsabilità penale per bancarotta preferenziale);
- **necessità di accordi di stralcio con i creditori** (più facilmente accettabili se formalizzati nell'ambito di un Piano ex art. 67 L.F. → esenzione da revocatoria; agevolazioni fiscali → deducibilità delle perdite su crediti + detraibilità dell'IVA relativa alla parte di credito oggetto di stralcio);
- **dismissioni di cespiti** rispetto alle quali si vuole minimizzare il rischio di revocatoria o di imputazione in sede penale;
- **maggiore complessità della situazione economica, finanziaria e patrimoniale**



deve comunque permanere il requisito dell'integrità del capitale sociale, laddove si tratti di un piano in continuità aziendale



in caso di perdita del capitale sociale e in assenza di immediata reintegrazione, la ristrutturazione deve essere gestita mediante accordo 182 bis o concordato → art. 182 sexies (sospensione operatività normativa dettata per perdite che incidono sul capitale sociale + sospensione causa di scioglimento)

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Piano ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F.

- Dubbi sussistono relativamente alla utilizzabilità del Piano attestato per **finalità liquidatorie** → funzione assegnata dal legislatore → “risanamento della esposizione debitoria” e “riequilibrio della situazione finanziaria”
  - ↓
  - concetti che richiamano la continuità aziendale e non la liquidazione
  - ↓
  - art. 182 bis al contrario:
    - non contiene il richiamo a obiettivi di risanamento/riequilibrio;
    - si riferisce espressamente all'imprenditore “in stato di crisi”;
    - si preoccupa che i creditori estranei all'accordo vengano pagati interamente per capitale e interessi in un termine definito
  - ↓
  - concetti compatibili con la finalità liquidatoria
- Superamento dell'interpretazione restrittiva :
  - i) art. 2487 c.c. ricomprende tra gli atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa in liquidazione l'esercizio provvisorio della stessa in funzione del migliore realizzo → riequilibrio situazione finanziaria può perseguirsi attraverso liquidazione dell'impresa [D'Ambrosio e Mandrioli];
  - ii) Linee Guida 2015 affermano espressamente che in caso di piano meramente liquidatorio nulla esclude che l'assemblea deliberi lo scioglimento della società e la messa in liquidazione affidando l'esecuzione del Piano ex art. 67 L.F. (liquidatorio) a uno o più liquidatori.

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

## Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.

- Necessità di un accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti + omologazione da parte del Tribunale;
- il Piano deve prevedere l'integrale pagamento dei **creditori estranei** entro 120 giorni dalla data di omologazione ovvero dalla data di scadenza del debito se successiva all'omologazione; **"integrale pagamento" = capitale e interessi**  
↓  
calcolo degli interessi → **valutare se applicare interessi legali, convenzionali, moratori, ex d.lgs. 231/2002**
- il Piano deve essere depositato unitamente ai **documenti indicati dall'art. 161 L.F.** per il concordato preventivo; la **L.132/2015** ha introdotto un ulteriore requisito del Piano che, oltre a descrivere analiticamente modalità e tempi della proposta, dovrà **"indicare l'utilità specificamente individuata che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore"**. Al di là del fatto che non è chiaro cosa il legislatore intenda con tale modifica normativa, visto e considerato che l'utilità per i creditori di una proposta concordataria, normalmente risiede nella possibilità (da verificarsi peraltro all'esito della procedura) di ottenere un soddisfacimento maggiore e più celere rispetto a quello ipotizzabile in sede fallimentare, sembrerebbe potersi affermare che – facendo riferimento la norma a "proposta" e "proponente" – si tratti di una disposizione non applicabile agli accordi di ristrutturazione dei debiti, bensì dettata esclusivamente per i concordati.
- unitamente al ricorso, all'Accordo e ai documenti indicati dall'art. 161 L.F. deve essere depositata la relazione di **attestazione di un professionista indipendente** in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), L.F., che in questo caso, oltre alla veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo (analogamente a quanto previsto per il piano di risanamento), dovrà attestare specificamente **l'idoneità dell'accordo (rectius del Piano) ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini indicati dall'art. 182 bis, comma 1, lett. a) e b)**

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.

- l'Accordo **DEVE essere pubblicato nel Registro delle Imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione**

↓

 da questo momento e per sessanta giorni, in attesa dell'omologazione, si produce l'**effetto protettivo del patrimonio**

↓

  - divieto di inizio o prosecuzione di azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore
  - divieto di acquisizione di titoli di prelazione
  - le prescrizioni che sarebbero state interrotte da dette azioni sono sospese e le decadenze non si verificano
  
- Ante conclusione dell'Accordo e deposito del ricorso per l'omologazione [l'art. 182 bis, comma 6 e 7] → possibilità di **anticipazione dell'effetto protettivo del patrimonio**

↓

  - deposito della proposta di accordo oggetto di negoziazione con creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti (autocertificazione);
  - documenti art. 161 L.F. (ad eccezione del Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta)
  - dichiarazione del professionista indipendente di astratta idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo;

}

ottenimento dal Tribunale di un decreto motivato che produce i medesimi effetti di protezione del patrimonio

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.



strumento raramente utilizzato



- comporta oneri di produzione documentale addirittura maggiori rispetto a quelli previsti per il deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F.;
- ha effetti protettivi più limitati rispetto a quelli che si determinano con il deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F., posto che non è prevista una norma analoga a quella dell'ult. cpv. dell'art. 168 L.F. ("le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato");
- determina l'assegnazione di un termine di soli 60 giorni per il deposito dell'Accordo e della documentazione indicata dall'art. 161 L.F. (ovvero in mancanza di una domanda di concordato), che è decisamente inferiore al termine previsto dall'art. 161, sesto comma, L.F. per il deposito della proposta e del piano concordatari (60/120 giorni prorogabile di ulteriori 60 giorni)

**limitato alle ipotesi di potenziale dannosità ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F.**

imprese che operano nel settore degli appalti pubblici → **limitazioni poste dall'ANAC alla partecipazione a nuove gare di appalto** per le società che si trovino nella fase interinale intercorrente tra il deposito del ricorso per concordato in bianco e il decreto di apertura della procedura di concordato (da ultimo la Determinazione n. 5, dell'8 aprile 2015)



- solo concordati in continuità (non tenendo conto che le medesime esigenze di preservare la continuità aziendale ricorrono anche nei casi di concordati liquidatori con continuità interinale finalizzata alla dismissione dell'azienda);

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.

- necessità di un'autorizzazione del giudice in base alle previsioni dell'art. 186 bis L.F. (impossibile da ottenere nella fase antecedente a quella del deposito della proposta e del piano concordatari → art. 186 bis L.F. disciplina le condizioni per la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici solamente nella fase successiva all'ammissione al concordato preventivo → l'impresa nella fase interinale è libera di continuare a svolgere la propria attività, fatte salve le diverse autorizzazioni, ai sensi dell'art. 161, comma 7, L.F., che dovessero necessitare per atti ritenuti di straordinaria amministrazione: ad es.: rilascio di fidejussioni normalmente richieste dai bandi di gara).

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.

**Immissione di nuova finanza assistita dal beneficio della prededuzione e pagamento (ante formalizzazione del Piano) di determinati creditori (c.d. strategici) in violazione della regola della par condicio creditorum**



→ piano ex art. 67 L.F. non consente di garantire la prededucibilità ai nuovi finanziamenti né di escludere la revocatoria e le conseguenze penali di pagamenti fatti a fornitori strategici (non in esecuzione del piano, bensì prima della formalizzazione dello stesso)

→ Accordo Ristrutturazione 182 bis consente apporto di nuova finanza prededucibile sia ante che post omologazione + pagamenti in violazione regola par condicio creditorum

**Ante omologazione dell'Accordo**

- art. 182 quinquies, comma 1 → autorizzazione Tribunale a contrarre nuovi finanziamenti prededucibili (**anche prima del deposito della documentazione di cui all'art. 161<sup>2 e 3</sup>**) → professionista indipendente deve attestare che sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione) → norma dettata prevalentemente per i concordati con riserva → può avere un senso nel caso di deposito di ricorso ex art. 161<sup>6</sup> → sia ricorso ex art. 182 bis<sup>1</sup> che proposta ex art. 182 bis<sup>6</sup> occorre depositare anche la documentazione di cui all'art. 161<sup>2 e 3</sup> (nel caso di proposta ex art. 182 bis<sup>6</sup> fatta eccezione per il Piano e l'attestazione) → si dovrebbe interpretare la norma come applicabile a chi abbia intenzione di presentare un ricorso o una proposta ai sensi dell'art. 182 bis, più che nel senso letterale della norma (*"il debitore che presenta....."*)

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.

- art. 182 quinquies, comma 2 → **autorizzazione in via d'urgenza**



a contrarre nuovi **finanziamenti prededucibili funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale** fino all'udienza di omologazione (non utilizzabile nei casi di accordi di ristrutturazione che non prevedano la prosecuzione dell'attività aziendale)



- **anche mantenimento di linee autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda;**
- autorizzazione a concedere pegno o ipoteca **o a cedere crediti** a garanzia dei medesimi finanziamenti;



**nessuna attestazione ma il ricorso (182 bis primo comma o sesto comma) deve specificare:**

- **la destinazione dei finanziamenti;**
- **che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti;**
- **che in assenza di tali finanziamenti deriverebbe un pregiudizio imminente e irreparabile all'azienda.**

### Post omologazione dell'Accordo

- art. 182 quater, comma 1 e 2 → i crediti relativi a nuovi finanziamenti effettuati **in funzione della presentazione** della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, purchè poi omologato (finanza ponte) ovvero **in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato** (nuova finanza) godono della "garanzia" della prededucibilità in caso di insuccesso del tentativo di risanamento → prassi bancaria → garanzie reali che leghino il rimborso della nuova finanza ad un bene capiente anche in ipotesi di successivo fallimento;
- art. 182 quater, comma 3 → la prededuzione di cui ai commi 1 e 2 vale anche per i crediti relativi a nuovi finanziamenti effettuati dai vecchi soci nei limiti dell'80%; i finanziamenti effettuati dai soci che siano divenuti tali in esecuzione dell'Accordo di ristrutturazione non soffrono della limitazione all'80%

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.

- art. 182 quinquies, ultimo comma → autorizzazione a **pagare creditori anche anteriori per prestazioni di beni o servizi**, (espressamente esentati da revocatoria e non generativi di responsabilità penale anche in ipotesi di non omologazione dell'Accordo), a condizione che:
  - venga contestualmente presentato il ricorso per l'omologazione dell'Accordo ovvero la proposta di Accordo contestuale alla richiesta di sospensione delle azioni cautelari o esecutive (182 bis, comma 6);
  - i pagamenti siano essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori;
  - professionista indipendente attesti essenzialità e funzionalità.

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.

## Altri elementi di differenziazione tra Piano ex art. 67 L.F. e Accordo ex art. 182 bis L.F.

- transazione fiscale [art. 182 ter L.F.] → solo accordi 182 bis L.F.; no Piani attestati ex art. 67 L.F.;
- perdite che incidono sul capitale sociale [art. 182 sexies L.F.] → se si vuole proseguire l'attività e non vi sono le risorse per procedere a breve ad un aumento di capitale sociale



Piano ex art. 67 L.F. è precluso



Accordo di ristrutturazione 182 bis



sospensione operatività norme dettate in materia di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale (2446<sup>2 e 3</sup> – 2482 bis <sup>4-5-6</sup> c.c.) e per perdite che determinano la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (2447 – 2482 ter c.c.) + inoperatività causa di scioglimento 2484 n. 4 c.c.



dal momento del deposito della domanda di omologazione ovvero della proposta di accordo ex art. 182 bis<sup>6</sup> L.F. e sino all'omologazione



**Prima del deposito resta ferma l'operatività della norma che impone agli amministratori di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale → in caso di violazione: responsabilità amministratori verso società, soci, creditori e terzi per danni conseguenti**

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Art. 182 septies L.F.

Nuovo articolo della legge fallimentare (182 septies) → **L. 5.8.2015 n. 132** → integra la disciplina generale dell'art. 182 bis e agevola il perfezionamento di accordi di ristrutturazione, come pure di accordi di moratoria (stand still) → freno all'ostruzionismo di banche (o società di leasing) minori



gli effetti dell'accordo raggiunto con gli altri creditori finanziari vengono estesi anche ai creditori dissenzienti appartenenti a questa tipologia

La nuova norma non modifica in alcun modo la posizione dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari (comma 1).

Presupposto di applicabilità → **esistenza di debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo dell'impresa** (comma 1)

Possibilità di **suddividere i creditori finanziari in una o più "categorie"** → creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei (comma 2)

Possibilità di chiedere che gli **effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti** (comma 2) nel caso in cui:

- vi sia l'adesione dei creditori rappresentanti il 60% dei crediti complessivi (ex art. 182 bis);
- vi sia l'adesione dei creditori finanziari rappresentanti il 75% dei crediti della categoria nella quale sono stati inseriti i creditori non aderenti;
- tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede.

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Art. 182 septies L.F.

Gli effetti dell'accordo possono essere estesi ai creditori non aderenti solo nel caso in cui l'Accordo **individui una o più "categorie" di creditori aventi posizione giuridica e interessi economici omogenei** → ratio: evitare che creditori finanziari che si trovino in posizione più favorevole possano approvare un accordo penalizzante per i creditori che si trovino in posizione più svantaggiata [banche ipotecarie che hanno già erogato il credito e che sono adeguatamente garantite, alle quali quindi non viene chiesta l'assunzione di un nuovo rischio o l'aggravamento dello stesso e quindi non hanno motivo di votare negativamente]



rispetto del criterio della **omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici**



criterio guida Tribunali nella formazione delle Categorie → attraverso la composizione delle classi/categorie non si deve realizzare una manipolazione del meccanismo di raggiungimento delle maggioranze



**criteri di individuazione delle categorie** → devono essere **oggettivi e verificabili**



- **tipologia di linee tecniche di finanziamento** → diversa classificazione del rischio (linee a breve termine autoliquidanti, aperture di credito in conto corrente, linee di credito di firma, finanziamenti a medio/lungo termine, ecc....);
- **tipologia e consistenza delle garanzie** che assistono il credito → ipoteche, pegni, fidejussioni, cessioni di credito, ecc...



**altre circostanze che possono avere rilievo nella individuazione delle categorie**

- entità del credito;
- saturazione della linea ovvero residua disponibilità di fido;
- effettiva capienza delle garanzie.

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Art. 182 septies L.F.

**Il terzo comma dell'art. 182 septies: un esempio paradigmatico della tecnica redazionale del legislatore di oggi**

***“Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche e dagli intermediari finanziari nei 90 gg. che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese”***



Comma 2 disciplina la individuazione delle categorie di creditori e la maggioranza fissata ai fini della estensione degli effetti dell'Accordo ai creditori finanziari non aderenti



Comma 3 contraddice la ratio della norma di cui al comma 2 (individuazione di categorie di creditori aventi fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei onde evitare che l'estensione degli effetti possa conseguire al voto di una maggioranza che non subisce gli effetti dell'Accordo)



non è prevista per le ipotesi di accordo ex art. 182 septies una norma analoga a quella di cui all'art. 168 ult. cpv. [ipoteche giudiziali iscritte nei 90 gg. che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato]



creditori che hanno iscritto ipoteche nei 90 gg. che precedono la pubblicazione del ricorso per omologazione accordo 182 septies sono agli effetti sostanziali creditori privilegiati (salvo successivo deposito di ricorso per concordato nei 90 gg., ovvero successivo fallimento che intervenga prima del consolidamento dell'ipoteca) → perché considerarli come se fossero creditori chirografari ai fini dell'inserimento in una categoria? Come si può sostenere che uno di questi creditori abbia posizione giuridica ed interessi economici omogenei con gli altri creditori chirografari?

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Art. 182 septies L.F.

Possibilità di **trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a differenti categorie** anche se non previsto espressamente dalla norma → non vige principio generale della par condicio creditorum → non serve espressa deroga (art. 160, comma primo, lett. d)



la norma disciplina solamente le **limitazioni all'estensione degli effetti ai creditori dissenzienti**



ai creditori non aderenti **non può essere imposta l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti** (limitazione non vale per prosecuzione godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati, che non è considerata nuova prestazione) [comma 7]



escludere che le banche non aderenti siano tenute ad adempiere ai medesimi obblighi che i creditori finanziari rappresentanti la maggioranza qualificata del 75% hanno ritenuto di assumere spontaneamente significa dimezzare la portata della novità normativa → il diniego all'adesione normalmente non trova la sua ragione nelle condizioni di soddisfacimento del credito pregresso o nella richiesta di non azionare esecutivamente lo stesso, bensì nella dichiarata contrarietà al mantenimento in vita delle linee di credito esistenti.

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Art. 182 septies L.F.

Il debitore deve **notificare** il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo → termine per proporre l'opposizione decorre dalla data della notificazione del ricorso anziché dalla pubblicazione dell'Accordo nel Registro delle Imprese (comma 4).

Il tribunale procede all'omologazione (comma 4) previo accertamento, **avvalendosi ove occorra di un ausiliario**, che:

i) le trattative si siano svolte in buona fede;

ii) le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:

- abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;
- abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
- possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Art. 182 septies L.F.

**Possibile nomina dell'ausiliario** → elemento da tenere in considerazione ai fini della valutazione della convenienza nell'utilizzo dell'art. 182 septies:

- costi dell'ausiliario (spesso elevatissimi)
- la relazione dell'ausiliario deve essere trasmessa al Pubblico Ministero (comma 7)
- art. 236 L.F. ha esteso anche all'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione moratoria l'**applicazione di determinate norme penali** prima applicabili solo in caso di fallimento e di concordato preventivo



è punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo **o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria**, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti;



artt. 223 e 224 (bancarotta fraudolenta e semplice) applicabile agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

art. 227 (bancarotta fraudolenta e semplice) applicabile agli institori dell'imprenditore;

artt. 232 (fraudolenta simulazione di crediti) e 233 (mercato di voto) applicabile ai creditori



Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Art. 182 septies L.F.



in ragione del richiamo alle norme sui reati societari contenuto nell'art. 223 L.F. → dissesto della società cagionato commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli:

2621 e 2622 c.c. false comunicazioni sociali;

2626 c.c. indebita restituzione dei conferimenti;

2627 c.c. illegale ripartizione degli utili e delle riserve;

2628 c.c. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;

2629 c.c. operazioni in pregiudizio dei creditori;

2632 c.c. formazione fittizia del capitale;

2633 c.c. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

2634 c.c. infedeltà patrimoniale



fatti portati a conoscenza del PM dall'ausiliario (obbligo ex art 182 septies<sup>7</sup>) → obbligatorietà dell'azione penale



rischio pressochè inesistente in ipotesi di Accordo ex art. 182 bis L.F.

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Art. 182 septies L.F.

**Il quinto comma dell'art. 182 septies: stesse considerazioni svolte in relazione al terzo comma**

**Convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari** (accordo di stand still) → estensione degli effetti ai creditori finanziari non aderenti se:

- esiste maggioranza 75% (di tutti i creditori? della categoria nella quale sono stati inseriti i creditori non aderenti?);
- professionista indipendente attesta l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici **fra i “creditori interessati dalla moratoria”** → concetto diverso da quello di “omogeneità di posizione e di interessi” che deve caratterizzare la individuazione delle “categorie” → necessità di interpretazione sistematica per garantire possibilità di suddivisione dei creditori in categorie già in questa fase → sovviene un passaggio della relazione ministeriale *“Anche in questo caso [della convenzione di moratoria] le banche e gli intermediari finanziari possono proporre opposizione e il tribunale verificherà la sussistenza delle condizioni di omogeneità di posizione giuridica e interessi nelle classi....”*. L'intenzione del legislatore era quindi quella di prevedere le “categorie” anche ai fini dell'operatività del meccanismo di estensione degli effetti dello stand still ai creditori non aderenti; il testo della norma non lo prevede, ma se si vuole dare un senso alla stessa non si può che procedere con una interpretazione “presuntiva”, oltre che sistematica, nel senso che parte dalla presunzione che questa fosse l'intenzione del legislatore



professionista indipendente dovrà quindi attestare sempre l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici **tra creditori inseriti nella medesima categoria.**

I creditori non aderenti possono proporre opposizione avanti al Tribunale nel termine di 30 giorni dalla comunicazione (**a mezzo raccomandata o pec**) della convenzione stipulata (comma 6) → inversione dell'onere di adire il Tribunale (rispetto all'ipotesi dell'estensione degli effetti dell'accordo) stante la natura provvisoria della convenzione di stand still.

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

## La scelta dello strumento giuridico attraverso il quale veicolare la ristrutturazione

Ricorso ex art. 161, comma sesto, L.F.

Strumento attraverso il quale addivenire alla stipulazione di un accordo ex art. 182 bis L.F.



nel termine assegnato dal Tribunale ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.F. (120+60) il debitore può presentare:

- una domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. nel frattempo raggiunto
- una proposta e un piano concordatari

possibile *percorso ad X* fra concordato e accordo di ristrutturazione dei debiti nella fase preliminare



accordo di ristrutturazione

proposta e piano concordatari

↖ ricorso ex art. 182 bis, comma 6 e 7 ↗

↙ ricorso ex art. 161, comma 6 ↘

proposta e piano concordatari

accordo di ristrutturazione

art. 161, sesto comma L.F. termine assegnabile → 120 + 60 gg.

art. 182 bis, comma 7 termine assegnabile → max 60 gg.

annotazione di prenotazione di ipoteca → ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F. unica via percorribile → art. 168, ult. cpv. non estende a ipotesi accordi ristrutturazione inefficacia delle ipoteche iscritte nei novanta giorni antecedenti la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese



utilità nella trattativa → in assenza di adesione del creditore ipotecario all'accordo di ristrutturazione → deposito ricorso per concordato preventivo → inefficacia ipoteca + inferiore soddisfacimento del creditore

## Profili fiscali: quali vantaggi in relazione ai diversi strumenti?

- La scelta dello strumento attraverso il quale veicolare la ristrutturazione (come pure la scelta se procedere o meno alla pubblicazione del Piano ex art. 67 nel Registro delle Imprese) deve essere fatta anche tenendo in considerazione l'impatto fiscale che deriva dall'adozione di ciascun istituto (e dalla pubblicazione o meno nel Registro delle Imprese)
- la valutazione deve tenere in considerazione quali manovre concretamente vengono previste ai fini della ristrutturazione e le conseguenze fiscali di dette manovre;
- i minori o maggiori vantaggi devono essere valutati non solamente "lato debitore", bensì anche "lato creditori", al fine di modulare un piano che possa essere accettato dai vari soggetti coinvolti;
- se il piano di ristrutturazione prevede un **accordo di stralcio con i creditori** (banche/fornitori), assumono rilievo fondamentale:
  - lato debitore**
    - il trattamento fiscale riservato alle **sopravvenienze attive conseguenti alla riduzione dell'indebitamento** (stralcio)
    - la **possibilità di insorgenza di un debito IVA** conseguente alla emissione di note di variazione da parte dei creditori con conseguente fabbisogno finanziario immediato
  - lato creditori**
    - il trattamento fiscale riservato alle **perdite su crediti** conseguenti allo stralcio
    - la possibilità (o meno) di **emissione della nota di variazione Iva in diminuzione con conseguente detraibilità dell'imposta** riferita alla parte di credito stralciata;
- se è prevista una manovra di **dismissione di beni** finalizzata alla riduzione dell'indebitamento, occorre valutare, per il solo debitore:
  - il trattamento fiscale riservato alle **plusvalenze derivanti dalla cessione dei cespiti**.

## Profili fiscali: quali vantaggi in relazione ai diversi strumenti?

### LATO DEBITORE

- **accordo di stralcio del debito con i creditori**
- i. la riduzione dell'indebitamento non costituisce sopravvenienza attiva (e quindi non concorre alla formazione della base imponibile) per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo (art. 88<sup>4</sup> TUIR) → sia nel caso di accordi 182 bis omologati che di piani ex art. 67 pubblicati nel registro delle imprese



manca coordinamento normativo lato creditore



- ii. possibilità di insorgenza di un debito IVA conseguente alla emissione di note di variazione da parte dei creditori con conseguente fabbisogno finanziario immediato (solo in caso ADR e Piano pubblicato nel Registro Imprese);

- **dismissione di beni**  
possono generare **plusvalenze**



solo in sede di concordato preventivo la cessione dei beni ai creditori non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze (comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento)

### LATO CREDITORE

- **accordo di stralcio del credito**
- i. accordo 182 bis omologato → deducibilità della perdita (prevista espressamente da art. 101<sup>5</sup> TUIR post art. 33 D.L. 83/12);
- ii. piano ex art. 67 → non esiste espressa previsione normativa → deducibilità solo se perdite risultano da "elementi certi e precisi"

- iii. possibilità di emissione della nota di variazione Iva in diminuzione con conseguente detraibilità dell'imposta riferita alla parte di credito stralciata
  - accordo in bonis → entro l'anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile (art. 26<sup>3</sup> DPR 633/72);

- piano ex art. 67 → se pubblicato nel Registro Imprese (art. 26<sup>2</sup> DPR 633/72 post D.Lgs. 175/14);
- Accordo 182 bis → se omologato (art. 26<sup>2</sup> DPR 633/72 post D.Lgs. 175/14);



entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (in virtù richiamo art. 19 contenuto nell'art. 26<sup>2</sup> DPR 633/72 post D.Lgs. 175/14)

## Profili fiscali: quali vantaggi in relazione ai diversi strumenti?

### Deducibilità delle perdite su crediti (lato creditore)

#### ART. 101, COMMA 5, TUIR → DEDUCIBILITA' PERDITE SU CREDITI



- **in ogni caso** (presunzione iuris et de iure)  
se registrate nell'ambito di:
  - procedure concorsuali
  - accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. omologati
  
- **se risultano da elementi certi e precisi**
  - ← Accordi in bonis
  - ← Piani ex art. 67

↓

  - transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti
  - difficoltà finanziaria del debitore documentata (ad esempio, dall'istanza di ristrutturazione presentata dal debitore)  
(agenzia delle entrate circolare n. 26/E dell'1.8.2013)

↓

ACCORDI IN BONIS E PIANI DI RISANAMENTO EX ART. 67, TERZO COMMA, LETT. D), L.F.

↓

  - devono recepire espressamente gli accordi di stralcio con i creditori
  - in assenza di pubblicazione munire l'accordo di stralcio o il piano di data certa

## Profili fiscali: quali vantaggi in relazione ai diversi strumenti?

## Riduzione dei debiti dell'impresa e sopravvenienze attive (lato debitore)

Riduzione dei debiti dell'impresa conseguente ad accordo di stralcio



ART. 88, COMMA 4, TUIR

(post D.L. 22.6.2012 n. 83)



## SOPRAVVENIENZE ATTIVE

• **regime di totale non imposizione**

se registrate nell'ambito di:

- concordato fallimentare
- concordato preventivo

• **non imponibili solo per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo di cui all'art. 88, comma 4, tuir**

se registrate a seguito di accordo di stralcio nell'ambito di:

- accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. **omologato**
- piano di risanamento attestato ex art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. **pubblicato nel registro delle imprese**



- la riduzione dei debiti conseguita dal debitore comporta un beneficio in termini fiscali solamente previa consumazione delle perdite fiscali già registrate e comunque utilizzabili;
- in molti casi quindi il regime di detassazione di fatto non opera → normalmente il debitore è già in una situazione di perdita tale da assorbire interamente la sopravvenienza da riduzione del debito);
- per le ipotesi di piano di risanamento attestato ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F. occorre quindi valutare la convenienza della pubblicazione del piano nel registro delle imprese (anche tenendo conto della normativa in materia di detraibilità IVA).

## Profili fiscali: quali vantaggi in relazione ai diversi strumenti?

## Detraibilità dell'Iva (lato creditore)

## ART. 26 DEL DPR 26.10.1972 N. 633



## COMMA 2 (ante D.Lgs. 21.11.2014 n. 175):

l'operazione per la quale è stata emessa fattura è venuta meno in tutto o in parte, o l'ammontare imponibile si è ridotto in conseguenza di:

- dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;
- mancato pagamento, totale o parziale, a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose;
- applicazione di abbuoni o sconti contrattualmente previsti

## COMMA 3:

l'operazione per la quale è stata emessa fattura è venuta meno in tutto o in parte, o l'ammontare imponibile si è ridotto in conseguenza di:

- sopravvenuto accordo tra le parti, solamente entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile



impossibilità di detrazione dell'IVA se l'accordo di stralcio si conclude post anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile

## COMMA 2 (post D.Lgs. 21.11.2014 n. 175):

- l'importo oggetto di stralcio a seguito di un accordo di ristrutturazione ex 182 bis L.F. omologato, ovvero di un piano attestato ex art. 67, terzo comma, lettera d), L.F. pubblicato nel registro delle imprese può essere oggetto di nota di credito;
- il creditore ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25

## Profili fiscali: quali vantaggi in relazione ai diversi strumenti?

## Detraibilità dell'Iva (lato creditore)



- non si applica agli stralci operati nell'ambito degli accordi 182 bis e dei piani di risanamento ex art. 67 il limite temporale annuale di cui al comma 3;
- il richiamo all'art. 19 comporta comunque un limite temporale alla detraibilità (al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto);
- il momento dal quale il diritto alla detrazione può essere esercitato dipende dai contenuti dell'accordo e del Piano: i) se lo stralcio è predefinito nell'accordo → omologa dell'accordo 182 bis/pubblicazione nel registro delle imprese del piano ex art. 67; ii) se l'entità dello stralcio dipende dall'esito di determinate manovre previste nel Piano, il diritto sorge solo nel momento in cui si registra in via definitiva l'entità dello stralcio (comunque post omologa/pubblicazione).

Trattamento previsto per le **ipotesi di procedure concorsuali e di procedure esecutive**

interpretazione comma 2 fornita da Agenzia delle Entrate: il diritto alla detrazione sorge con l'accertamento della "definitiva infruttuosità della procedura" (forzatura → estensione del requisito della infruttuosità anche alle procedure concorsuali → il legislatore aveva riferito detto concetto alle sole procedure esecutive). Circolare n. 77/E del 17.4.2000 e Risoluzioni nn. 155/E/2001, 89/E/2002 e 195/E/2008 indicano le condizioni al verificarsi delle quali detto presupposto deve ritenersi ricorrente:

- in caso di fallimento, con la scadenza del termine per la presentazione del reclamo al piano di riparto, ovvero, se il fallimento si chiude senza un piano di riparto, con la scadenza del termine entro il quale è possibile proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura;
- in caso di concordato fallimentare, con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
- in caso di liquidazione coatta amministrativa, con l'approvazione del piano di riparto;
- in caso di concordato preventivo, dal momento in cui il debitore adempie alla proposta e al piano concordatari omologati.

## Profili fiscali: quali vantaggi in relazione ai diversi strumenti?

## Detraibilità dell'Iva (lato creditore)

Per le procedure esecutive si può parlare di infruttuosità quando il credito non trova soddisfacimento al termine delle procedure esecutive attivate, oppure quando sia stata accertata l'insussistenza di beni da assoggettare ad esecuzione.



critica della posizione dell'Agenzia delle Entrate: "Norma di comportamento n. 192" emanata dall'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili



*"Nel caso di procedure concorsuali, il fornitore ha diritto di emettere una nota credito ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/1972, nel momento in cui l'ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in tutto o in parte, non recuperabile e, quindi, anche prima della conclusione della procedura.*

*L'emissione della nota di variazione, ai fini IVA, può coincidere temporalmente con la rilevazione della perdita ai fini delle imposte dirette, secondo i parametri fissati dall'articolo 101, comma 5, del D.P.R. 917/1986."*



la stessa Amministrazione finanziaria ai fini delle imposte sul reddito, ha affermato che, in presenza di procedure concorsuali, opera un automatismo di definitività della perdita che si fonda sul presupposto che l'accertamento giudiziale o amministrativo dello stato d'insolvenza del debitore costituisce evidenza oggettiva della sussistenza degli elementi certi e precisi richiesti dalla norma (Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° agosto 2013 e risoluzione n. 16/E del 23 gennaio 2009)

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Profili fiscali: quali vantaggi in relazione ai diversi strumenti?

Detraibilità dell'Iva (lato debitore)

**CONSEGUENZE LATO DEBITORE DELLA EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE**

- insorgenza di un debito IVA di importo corrispondente all'IVA sulla parte di debito oggetto di stralcio
- fabbisogno finanziario immediato, di cui si dovrà tenere conto ai fini della sostenibilità del piano



**necessità di valutare attentamente vantaggi e svantaggi nella scelta dello strumento da adottare per la ristrutturazione e delle condizioni dell'accordo di stralcio con i creditori**



- possibilità per i creditori di emissione nota variazione IVA in diminuzione dipende da:
  - conclusione dell'accordo di stralcio entro l'anno per gli accordi in bonis (e per i Piani ex art. 67 non pubblicati);
  - omologazione dell'accordo ex art. 182 bis L.F. che prevede stralcio con i creditori;
  - pubblicazione nel registro delle imprese del piano ex art. 67 L.F. che prevede stralcio con i creditori;
- solo nel caso del piano ex art. 67 L.F. la scelta in ordine alla pubblicazione nel registro delle imprese è rimessa all'autonomia del debitore;
- nei casi di accordi in bonis e piani ex art. 67 che prevedano lo stralcio entro l'anno dall'emissione della fattura o di accordi ex art. 182 bis L.F. omologati, il creditore ha diritto di emettere la nota di variazione IVA; il debitore può però negoziare la non emissione della nota di variazione.

## Profili fiscali: quali vantaggi in relazione ai diversi strumenti?

## Detraibilità dell'Iva (lato debitore)

**Elementi a favore della pubblicazione del piano ex art. 67 l.f.:**

- non imponibilità delle sopravvenienze attive conseguenti agli stralci, per la sola parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo;
- effetto incentivante che la detraibilità dell'IVA ha sul processo decisionale dei creditori rispetto al prospettato stralcio.

**Elementi a sfavore della pubblicazione del piano ex art. 67 l.f.:**

- mancanza di riservatezza sulla situazione di crisi dell'impresa che consegue alla pubblicazione;
- insorgere di un debito IVA (come conseguenza della emissione di note di variazione in diminuzione da parte dei creditori che hanno aderito allo stralcio) → fabbisogno finanziario immediato, di cui si dovrà tenere conto ai fini della sostenibilità del piano.

**Possibile contenuto di accordi con i creditori in sede di stralcio ai fini della neutralizzazione dell'effetto finanziario conseguente alla emissione della nota di variazione IVA:**

- concordare la non emissione della nota di variazione IVA, anche in ipotesi di ricorrenza dei presupposti normativi; l'IVA riferita alla parte di credito oggetto di stralcio, in quanto non più detraibile (per accordo negoziale), da componente finanziaria diventa un "costo" → può essere considerata ai fini della determinazione della perdita su crediti per ottenere il beneficio fiscale della deducibilità ai sensi dell'art. 101, comma 5 TUIR → i creditori ottengono così in ogni caso un vantaggio fiscale, pur rinunciando alla detraibilità dell'IVA;
- formulare la proposta precisando che una parte della somma offerta a stralcio deve ritenersi corrisposta mediante "recupero" dell'IVA sullo stralcio;

ES: debito 100 → stralcio 50 → IVA su stralcio 11 → importo pagato per contanti 39

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Profili fiscali: quali vantaggi in relazione ai diversi strumenti?

Plusvalenze patrimoniali conseguenti alla dismissione dei beni dell'impresa (lato debitore)

**ART. 84, COMMA 5, TUIR**

la cessione dei beni ai creditori **in sede di concordato preventivo** non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento



il legislatore non ha esteso la previsione normativa alle ipotesi di dismissioni di beni nell'ambito degli strumenti di composizione negoziale della crisi, anche dove il ricavo di dette dismissioni sia integralmente destinato al soddisfacimento dei creditori nell'ambito della manovra finalizzata all'esdebitamento e al riequilibrio finanziario



ennesima contraddizione nella quale è incorso il legislatore fiscale, che nega nei fatti gli intenti dichiarati (favorire l'utilizzo degli strumenti di composizione negoziale della crisi)



grave penalizzazione → quasi tutte le ristrutturazioni si fondano su manovre di dismissione di cespiti non strumentali rispetto all'esercizio dell'impresa → molto frequentemente il valore di carico a bilancio dei beni oggetto di dismissione è sensibilmente inferiore rispetto al prezzo di vendita (es.: beni riscattati da leasing) → plusvalenza patrimoniale genererà imponibile assoggettabile a tassazione, che potrà eventualmente essere contenuto solo in presenza di perdite fiscalmente utilizzabili.

Il peso del crunch creditizio nella scelta dello strumento da utilizzare.

Nuova finanza in predeuzione e sospensione dei contratti di anticipazione bancaria ex art. 169 bis L.F.

- La continuità aziendale difficilmente può prescindere dal **mantenimento delle linee di credito bancarie** → principale obiettivo degli accordi di stand still e degli strumenti negoziali di gestione della crisi è il mantenimento delle linee creditizie → spesso è necessario il **reperimento di nuova finanza** (le linee accordate sono state utilizzate interamente)
  - ↓
  - risultato frequentemente raggiunto → mantenimento linee esistenti nell'ambito di un accordo di stand still (soprattutto se si tratta di linee autoliquidanti, giacchè il mantenimento operatività comporta un aggravamento minimo del rischio banca)
  - ↓
  - risultato raramente raggiunto → nuova finanza (a dispetto degli "strumenti" messi a disposizione dal legislatore per garantire le banche che la erogano)
- Se Ceto Bancario nega mantenimento dell'operatività delle linee di credito (in assenza di altre forme di finanza esterna) → inevitabile ricorso allo strumento del concordato preventivo
  - ↓
  - unica possibilità di finanziare la continuità → sospensione prima e scioglimento poi dei contratti di anticipazione bancaria ai sensi dell'art. 169 bis L.F.
  - ↓
  - strumento che ha consentito in taluni casi una continuità temporanea ed interinale → meramente funzionale al mantenimento del valore dell'azienda in ottica liquidatoria → strumento inadeguato per garantire una continuità aziendale effettiva
  - ↓

Il peso del crunch creditizio nella scelta dello strumento da utilizzare.

Nuova finanza in predeuzione e sospensione dei contratti di anticipazione bancaria ex art. 169 bis L.F.

criticità



- orientamenti diversi assunti dai vari Tribunali (non tutti ritengono applicabile l'art. 169 bis ai contratti di anticipazione bancari: Trib. Trento / App. Venezia);
- situazione di incertezza destinata a protrarsi anche dopo modifiche introdotte all'art. 169 bis dalla L. 132/15 (non ha chiarito se possano o meno ritenersi "pendenti" i contratti di anticipazione bancaria nei quali la banca abbia già effettuato l'anticipo ma non sia intervenuta la revoca della linea di credito);
- le banche da tempo effettuano l'anticipazione solamente a fronte della **cessione del credito munita di data certa** oggetto dell'anticipazione stessa



- ai fini della utilizzazione dello strumento della sospensione/scioglimento ex art. 169 bis L.F. dei contratti di anticipazione **verificare se le cessioni di credito sono opponibili alla procedura:**
  - devono avere ad oggetto crediti specificamente individuati;
  - devono essere munite di data certa;
  - secondo taluni Tribunali devono essere notificate ai debitori ceduti (requisito peraltro non previsto dalla normativa)

Ove si sia ottenuto un provvedimento di sospensione → necessita **provvedimento di scioglimento** prima della scadenza di quello di sospensione (pena inefficacia definitiva della sospensione) → scioglimento si può ottenere solo dopo presentazione proposta e piano concordatari → termine massimo per presentazione proposta e piano devono coincidere con durata massima del provvedimento di sospensione (60 + 60 ex art. 169 bis<sup>1</sup>) → viene meno possibilità di proroga di 60 gg. del termine max. 120 gg. fissato dall'art. 161<sup>6</sup>.

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Il peso del crunch creditizio nella scelta dello strumento da utilizzare.

Nuova finanza in predeuzione e sospensione dei contratti di anticipazione bancaria ex art. 169 bis L.F.

La sospensione ex art. 169 bis L.F. dei contratti di anticipazione bancaria è ormai uno strumento residuale e poco funzionale rispetto all'obiettivo di garantire la continuità aziendale



**GESTIONE ANTICIPATA DELLA CRISI E DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE PER MANTENERE OPERATIVE LE LINEE DI CREDITO ESISTENTI ED OTTENERE NUOVA FINANZA A SALVAGUARDIA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE**

# LA RISTRUTTURAZIONE: UN'OPPORTUNITÀ PER LA CRESCITA E UN METODO PER OTTENERE NUOVA FINANZA DAL CETO BANCARIO?

Gli strumenti aziendalistici e finanziari, la negoziazione legale, la prassi bancaria

SEZIONE LEGALE a cura di



AVV. FABRIZIO MARCHIONNI